



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona  
Scuola Medica Salernitana**

DELIBERAZIONE N.

359

DEL 10 GIU. 2019

**OGGETTO: REGOLAMENTO "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016".**

L'anno duemiladiciannove, il giorno Dieci del mese di GIUGNO, in Salerno, nella sede dell' AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona",

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Giuseppe Longo, giusta D.P.G.R.C. n. 292 del 27/11/2017, in esecuzione della deliberazione di GRC n. 714 del 21/11/2017

- Visto il d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Su conforme proposta del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**HA ADOTTATO**

il seguente provvedimento:

**ATTESO CHE:**

- L'art. 92 co 5 del previgente codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) prevedeva la corresponsione di incentivi per la progettazione di appalti di affidamento di lavori;
- Il nuovo codice ha abrogato tale previsione ed introdotto la nuova regolamentazione, prevista dall'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, il quale al comma 2 statuisce che le amministrazioni appaltanti destinino un apposito fondo in misura non superiore al 2% sull'importo di lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le attività:
  - di programmazione della spesa per investimenti;
  - di valutazione preventiva dei progetti;
  - di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - di RUP e di direzione dell'esecuzione del contratto;
- Il successivo comma 3 della norma sopra richiamata chiarisce le modalità di riparto e, tra l'altro, che:
  - l'ammontare degli incentivi corrisposti non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente;
  - è escluso dal riparto dei suddetti incentivi il personale dirigente;

**RILEVATO CHE:**

- L'introduzione della norma in oggetto indicata ha posto notevoli problemi interpretativi con conseguenti interventi dottrinali, normativi e con l'emissione di pareri sia da parte dell'ANAC che della Corte dei Conti ed in particolare in relazione ai seguenti punti che si riportano con le rispettive analisi:

**A. Estensibilità della previsione del computo degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture, oltre a quelli relativi ai lavori.**

Sul punto si rileva che la prima versione del nuovo Codice degli Appalti prevedeva originariamente la corresponsione di incentivi solo con riferimento a "lavori". In seguito, con il D.Lgs. n. 58/2017, veniva modificato l'originario testo dell'art. 113 e venivano inclusi anche quelli relativi a "servizi" e "forniture". A comprova della estensibilità a tali ulteriori tipologie si rileva che con Parere n. 118 del 07/12/2016 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna si è chiaramente espressa per l'applicazione della prevista quota di incentivazione per tutte e tre le tipologie di appalto (Lavori – Forniture - Servizi) in quanto *"per tutte e tre le predette tipologie di contratti pubblici è prevista e disciplinata del codice degli appalti sia la fase della programmazione (cfr. art. 21 d.lgs. 50/2016) sia quella dell'esecuzione (cfr. art. 101 d.lgs. 50/2016)"* In tal senso anche parere n. 333 del 30/11/2016 Corte dei Conti Lombardia. Tale valutazione risulta infine confermata anche dalla Deliberazione n. 7/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

**B. Decorrenza della applicabilità della nuova disposizione normativa.**

Sul punto sono intervenute pronunce con parere della Corte dei Conti (si veda tra le altre Sez. Reg. Controllo per il Veneto n. 353 del 07/09/2016) le quali hanno chiarito la ovvia irretroattività della nuova previsione normativa (non applicabile pertanto in vigenza del vecchio codice degli appalti), alle quali ha fatto seguito anche un intervento ANAC (Comunicato del Presidente del 06/09/2017) il quale, nel richiamare le precedenti pronunce della Corte dei Conti, ha osservato che, essendo previsto dal comma 3 del citato art. 113 l'approvazione in contrattazione decentrata di apposito regolamento

disciplinante la materia, i relativi incentivi avrebbero potuto essere erogati solo a seguito della definizione del predetto regolamento;

- C. **Rispetto del tetto al salario accessorio per la retribuzione del personale precedentemente previsto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010) (di poi abrogato), dall'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 (di poi abrogato) e dal vigente art. 23 co. 2 D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che a decorrere dal 01 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possano superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.**

Si rileva che in applicazione del principio da ultimo richiamato la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con propria deliberazione n. 7 del 30/03/2017, si era espressa per l'applicazione del predetto limite all'incentivo in argomento. Ciò aveva di fatto bloccato molte amministrazioni dall'adottare il regolamento previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, in quanto tale principio rendeva non attribuibili incrementi incentivanti. E' da segnalare, però, che l'art. 1 comma 526 della Legge n. 205/2017 ha introdotto il nuovo comma 5 bis all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale comma prevede che *"gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture"*. A seguito di tale modifica normativa è nuovamente intervenuta la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con propria deliberazione n. 6 del 10/04/2018 ha statuito il seguente principio:

*"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017";*

#### **ATTESO CHE:**

- In data 28/01/2019 lo scrivente Direttore Amministrativo relazionava a mezzo mail sul descritto impianto normativo al Sig. Direttore Generale, ai fini della condivisione del medesimo e della necessaria condivisione a livello regionale;
- In data 28/01/2019 si teneva un incontro con le OO.SS. e la RSU nel corso del quale si discuteva dell'applicazione dell'istituto in parola e si statuiva il successivo invio di idonea informativa contenente la bozza del relativo regolamento;
- In data 08/02/2019 con nota prot. n. 3957 veniva inviata la relativa informativa comprensiva della bozza del citato regolamento;
- La predetta nota era indirizzata al Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi ed al Direttore della UOC Tecnico Manutentiva per ogni utile approfondimento e per la condivisione e successiva formale approvazione del citato regolamento;
- In data 27/02/2019 le OO.SS. CGIL, CISL e UIL con nota congiunta acquisita al prot. n. 5786, esprimevano le proprie osservazioni sulla ipotesi di regolamento inviata dall'Amministrazione che qui in maniera sintetica si riassumono:
  1. Prevedere che l'adottando regolamento sia applicabile anche per le procedure nel frattempo attivate e per le quali nei relativi atti deliberativi si sia già posta la previsione programmatica di applicazione del citato dettato normativo;
  2. Qualora alcuni compiti (RUP e DEC) siano svolti da personale Dirigente – che per legge non ha diritto al riconoscimento dell'incentivo – prevedere che la relativa quota sia distribuita al restante personale coinvolto;

3. Prevedere che la nomina del RUP sia conferita con determina dirigenziale o con atto deliberativo;
  4. Prevedere che le quote individuate per le UUOCC Sistemi Informativi, Ingegneria Clinica e Farmacia verranno assegnate solo in caso di effettivo coinvolgimento delle citate strutture;
  5. Chiarire che il limite previsto dall'art. 113 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 - relativo alla circostanza che l'ammontare degli incentivi corrisposti non possa superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente - vada computato al netto degli altri importi percepiti dai dipendenti in applicazione dell'istituto della incentivazione/produttività/progetti;
  6. Statuire che le somme scaturenti dall'applicazione del regolamento vengano calcolate con il principio della competenza e non con quello di cassa;
  7. Prevedere idonea copertura assicurativa per rischi inerenti alla professione (RUP - Direzione Lavori);
  8. Rivedere le percentuali di distribuzione al fine di equilibrare maggiormente gli incentivi tra le professionalità presenti in azienda;
  9. Prevedere la partecipazione alla distribuzione dell'incentivo in argomento limitandola al solo personale afferente alle strutture che partecipano direttamente alle procedure;
  10. Prevedere una rendicontazione delle somme scaturenti dall'applicazione della norma per il periodo 2016/2017 e 2018;
- Con nota prot. n. 251314 del 17/04/2019 la Direzione Generale della Tutela della Salute della Regione Campania emanava una specifica circolare sulla applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 59/2016 e, nel compiere una disamina dell'istituto normativo sostanzialmente sovrapponibile a quella esplicitata dalla scrivente azienda nei capoversi sopra riportati, comunicava, altresì, al fine di fornire alle aziende una guida per l'elaborazione del relativo regolamento, lo schema di regolamento redatto, nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal Gruppo di lavoro contratti pubblici ed approvato in data 26/07/2018;

**RILEVATO CHE:**

- af
- In relazione alla bozza di regolamento redatta ed inviata ai Direttori UOC Tecnico - Manutentiva ed Acquisizione Beni e Servizi, con nota prot. n. 3957 dell'08/02/019, non perveniva da parte dei medesimi alcuna osservazione;
  - In relazione alle osservazioni pervenute da parte sindacale e sopra analiticamente dettagliate:
    - risultano applicabili le precisazioni di cui ai punti 3, 4, 6, 8 e 9;
    - risultano parzialmente applicabili le precisazioni di cui ai punti 1 e 10 nel senso che l'adottando regolamento sia applicabile anche per le procedure per le quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stata pubblicata o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie (così come previsto nello schema regolamentare previsto dalla Conferenza delle Regioni);
    - non risulti applicabile la precisazione di cui al punto 2 in quanto non prevista normativamente;
    - non risulti applicabile la precisazione di cui al punto 5 in quanto le linee guida della citata Conferenza delle Regioni espressamente chiariscono, nel pieno rispetto del dettato normativo (articolo 113, comma 3 del Codice) che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti);

- la precisazione di cui al punto 7 rientri nella normale previsione regolamentare e normativa della tutela legale dei dipendenti non essendo prevedibile la sottoscrizione di diversa e specifica copertura assicurativa non prevista normativamente e soggetta, qualora invece adottata, a sicura censura della Corte dei Conti per i relativi costi ulteriori;

**RITENUTO:**

- necessario procedere alla integrazione e parziale modificazione della bozza regolamentare a suo tempo inviata alle OO.SS. ed alla RSU con nota prot. n. 3957 dell'08/02/019, alla luce dell'intervenuta circolare regionale prot. n. 251314 del 17/04/2019, nonché delle sopra richiamate osservazioni sindacali;
- opportuno, pertanto, al fine di non procrastinare ulteriormente l'adozione del Regolamento normativamente previsto, procedere alla sua provvisoria approvazione con specifico atto deliberativo, precisando che ulteriori osservazioni ed integrazioni potranno essere prese in esame e qualora condivise, adottate a seguito della definitiva contrattazione decentrata con le OO.SS.;

**RITENUTO**, altresì, di dover provvede conformemente in proposito;

**Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico, il Direttore Amministrativo**

**PROPONE**

Di prendere atto di quanto in narrativa premesso, rilevato e considerato e per l'effetto:

- 1) **procedere alla approvazione provvisoria** dell'allegato Regolamento disciplinante l'incentivo connesso alle funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgd. 50/2016;
- 2) **precisare** che il medesimo viene adottato al fine di non procrastinare ulteriormente l'adozione del Regolamento normativamente previsto e che ulteriori osservazioni ed integrazioni potranno essere prese in esame e qualora condivise, adottate a seguito della definitiva contrattazione decentrata con le OO.SS.;
- 3) **Trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dei Rapporti con le OO.SS. per la relativa trasmissione alle medesime ed alla RSU;
- 4) **Trasmettere** il presente provvedimento alla UOC Affari Generali per la pubblicazione nella sezione specifica del sito web aziendale;
- 5) **Trasmettere** il presente provvedimento alle UOOCC Acquisizione Beni e Servizi, Tecnico Manutentiva e Programmazione e Controllo di Gestione per i relativi adempimenti;
- 6) **Trasmettere** il presente provvedimento al Collegio dei Sindaci ai sensi della normativa vigente;
- 7) **Dichiarare** il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo nelle more delle procedure di pubblicazione.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**


Dott. Oreste Florenzano



**Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, che sottoscrive per la conferma:**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Cosimo Maiorino



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(ex DPGRC n. 292/2017)

Per tutto quanto in premessa che qui si intende richiamato

**DELIBERA**

Di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata nei termini indicati e per l'effetto:

1. **procedere alla approvazione provvisoria** dell'allegato Regolamento disciplinante l'incentivo connesso alle funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgd. 50/2016;
2. **precisare** che il medesimo viene adottato al fine di non procrastinare ulteriormente l'adozione del Regolamento normativamente previsto e che ulteriori osservazioni ed integrazioni potranno essere prese in esame e qualora condivise, adottate a seguito della definitiva contrattazione decentrata con le OO.SS.;
3. **Trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dei Rapporti con le OO.SS. per la relativa trasmissione alle medesime ed alla RSU;
4. **Trasmettere** il presente provvedimento alla UOC Affari Generali per la pubblicazione nella sezione specifica del sito web aziendale;
5. **Trasmettere** il presente provvedimento alle UUOCC Acquisizione Beni e Servizi, Tecnico Manutentiva e Programmazione e Controllo di Gestione per i relativi adempimenti;
6. **Trasmettere** il presente provvedimento al Collegio dei Sindaci ai sensi della normativa vigente;
7. **Dichiarare** il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo nelle more delle procedure di pubblicazione.



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Giuseppe Longo





ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 359 del 10 GIU. 2019

## OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

### REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016.

#### PREMESSA.

L'art. 92 co 5 del previgente codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) prevedeva la corresponsione di incentivi per la progettazione di appalti di affidamento di lavori.

Il nuovo codice ha abrogato tale previsione ed introdotto la nuova regolamentazione, prevista dal citato art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, il quale al comma 2 statuisce che le amministrazioni appaltanti destinino un apposito fondo in misura non superiore al 2% sull'importo di lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le attività:

- di programmazione della spesa per investimenti;
- di valutazione preventiva dei progetti;
- di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- di RUP e di direzione dell'esecuzione del contratto.

Il successivo comma 3 della norma sopra richiamata chiarisce le modalità di riparto e, tra l'altro, che:

- l'ammontare degli incentivi corrisposti non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente;
- è escluso dal riparto dei suddetti incentivi il personale dirigente.

L'introduzione della norma in oggetto indicata ha posto notevoli problemi interpretativi con conseguenti interventi dottrinali, normativi con l'emissione di pareri sia da parte dell'ANAC che della Corte dei Conti.

Infatti:

Con il D.Lgs. n. 58/2017 veniva modificato l'originario testo dell'art. 113 e venivano inclusi anche quelli relativi a "servizi" e "forniture". Alla luce di tale modifica normativa si esprimevano a favore dell'estensibilità del computo dei relativi incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture le seguenti Sezioni Regionali e la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti:

- Sezione Regionale di Controllo della Lombardia - Parere n. 333 del 30/11/2016;
- Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna - Parere n. 118 del 07/12/2016;
- Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 7/2017.

Con riferimento alla decorrenza di applicabilità della nuova normativa, la Corte dei Conti Sezione Veneto con Parere n. 353 del 07/09/2016 ha chiarito la ovvia irretroattività della nuova previsione normativa (non applicabile pertanto in vigenza del vecchio codice degli appalti), alle quali ha fatto seguito anche un intervento ANAC (Comunicato del Presidente del 06/09/2017) il quale nel richiamare le precedenti pronunce della Corte dei Conti ha osservato che essendo previsto dal comma 3 del citato art. 113 l'approvazione in contrattazione decentrata di apposito regolamento disciplinante la materia, i relativi incentivi avrebbero potuto essere erogati solo a seguito della definizione del predetto regolamento.

Con riferimento al rispetto del tetto al salario accessorio precedentemente previsto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010) (di poi abrogato), dall'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 (di poi abrogato) e dal vigente art. 23 co. 2 D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che a decorrere dal 01 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale non possano superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 si rappresenta quanto segue:

In applicazione del principio da ultimo richiamato la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con propria deliberazione n. 7 del 30/03/2017 si era espressa per l'applicazione del predetto limite all'incentivo in argomento. Ciò aveva di fatto bloccato molte amministrazioni dall'adottare il regolamento previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 in quanto tale principio rendeva non attribuibili incrementi incentivanti. E' da segnalare, però, che l'art. 1 comma 526 della Legge n. 205/2017 ha introdotto il nuovo comma 5 bis all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale comma prevede che *“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture”*. A seguito di tale modifica normativa è nuovamente intervenuta la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con propria deliberazione n. 6 del 10/04/2018 ha statuito il seguente principio:

*“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 75/2017”*.

#### **ART. 1 (OGGETTO E FINALITA')**

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

#### **ART. 2 (CAMPO DI APPLICAZIONE)**

Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 113 del Codice, per le attività di cui al comma 2 inerenti: appalti di lavori, servizi e forniture e concessioni in cui servizi o forniture siano prevalenti (ex art. 28 Codice).

Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Nel caso di prestazioni professionali affidate in tutto od in parte a Professionisti esterni, il RUP e le figure professionali interne che partecipano alla realizzazione dell'intervento hanno comunque diritto alla corresponsione dell'incentivo, per la rispettiva quota.

L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione al personale dipendente deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

– il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;

– i collaboratori dei soggetti di cui al paragrafo che precede di volta in volta individuati nell'atto formale (determina o delibera) con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.

Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale,

forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Ai sensi dell'art.113, comma 5-bis, del Codice, gli incentivi di cui al presente Regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture.

### **ART. 3**

#### **(FUNZIONI E ATTIVITA' OGGETTO DEGLI INCENTIVI)**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti ;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaborazione tecnico/giuridico-amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

E', altresì, esclusa l'applicazione del presente regolamento, nell'ambito degli appalti per lavori, per le attività manutentive.

### **ART. 4**

#### **(INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA)**

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore della specifica UOC competente ratione materiae, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

### **ART. 5**

#### **(INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI)**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del

regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

#### **ART. 6**

##### **(COMPATIBILITA' E LIMITI DI IMPIEGO)**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura conferente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

#### **ART. 7**

##### **(FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE)**

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 4, comma 1, la Stazione Appaltante:

– promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

– garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

## ART. 8

### (COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 9, tra i soggetti di cui all'articolo 4;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

– all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

– all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

– per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA A) -LAVORI PUBBLICI**

<b>PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE AD € 1.000.000</b>	2,00%
<b>PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.000.000 E SINO A € 5.225.000</b>	
per la parte fino ad € 1.000.000	2,00%
per la parte tra € 1.000.001 e fino ad € 3.000.000	0,15%
per la parte tra € 3.000.001 e fino ad € 5.225.000	0,09%
<b>PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 5.225.000 E SINO A € 20.000.000</b>	
per la parte fino ad € 5.225.000	0,48%
per la parte tra € 5.225.001 e fino ad € 8.000.000	0,10%
per la parte tra € 8.000.001 e fino ad € 20.000.000	0,02%
<b>PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 20.000.000</b>	
per la parte fino ad € 20.000.000	0,15%
per la parte superiore ad € 20.000.000	0,02%

af

## TABELLA B) –SERVIZI/FORNITURE

Valore dell'appalto al netto dell'IVA	Quota applicabile in base al valore dell'appalto	Quota erogabile al personale al netto della quota di cui al comma 4 dell'art.113	Accantonamento ex art.113, comma 4
Appalti di valore fino a 250.000,00 euro	2,00%	1,60%	0,40%
Appalti di valore da 250.001,00 a 1.000.000,00 euro	1,50%	1,20%	0,30%
Appalti di valore da 1.000.001,00 a 3.000.000,00 euro	0,75%	0,60%	0,15%
Appalti di valore da 3.000.001,00 a 5.000.000,00 euro	0,60%	0,48%	0,12%
Appalti di valore da 5.000.001,00 a 10.000.000,00 euro	0,45%	0,36%	0,09%
Appalti di valore oltre 10.000.000,00 euro	0,30%	0,24%	0,06%



### ART. 9

#### (CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. L'importo del compenso incentivante, si ottiene moltiplicando l'importo determinato ai sensi degli articoli precedenti (Tabella A per Lavori e Tabella B per Servizi e Fornitura) per le relative percentuali di cui alle Tabelle 1 e 2 di seguito riportate:

**Tabella 1 - Ripartizione del compenso incentivante in base all'incarico svolto per Lavori**

		i.	%	coeff.
<b>A</b>	<b>UFFICIO DEL RUP</b>	<b>35,00</b>		
	Rup e collaboratori tecnici e amm. di supporto			
1	per la fase di progettazione	15,00	15,00%	0,15
2	per la fase di affidamento	5,00	5,00%	0,05
3	per la fase di esecuzione	15,00	15,00%	0,15
A1	Rup 85% aliquota 1+2+3			
	Supp. 15% aliquota 1+2+3			
		<b>10,00</b>		
<b>B</b>	<b>STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA</b>			
1	programmazione della spesa	3,00	3,00%	0,03
2	verifica progetti	4,00	4,00%	0,04
3	predisposizione procedure di gara	3,00	3,00%	0,03
<b>C</b>	<b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b>	<b>0,00</b>		
<b>D</b>	<b>UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI</b>	<b>30,00</b>		
1	direttore dell'esec. del contratto - direttore lavori	15,00	15,00%	0,15
2	collaboratori del direttore esec. e lavori	5,00	5,00%	0,05
3	coordinatore della sicurezza	10,00	10,00%	0,10
<b>E</b>	<b>COLLAUDO</b>	<b>5,00</b>		
	certificato di collaudo - certificato di regolare esec.	5,00	5,00%	0,05
<b>F</b>	<b>COMPLESSIVO</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>0,80</b>
<b>G</b>	<b>BENI STRUMENTAZIONI E TECN. FUNZIONALI</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,20</b>
<b>H</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,00</b>

GF

**Tabella 2 - Ripartizione del compenso incentivante in base all'incarico svolto per Servizi e Forniture**

Funzione	Attività correlate	Quota incentivo
I R.U.P.	Art.31 d.lgs. n.50/2016 e Linee Guida n.3 A.N.AC.	dal 15% al 20%
Coloro che effettuano attività di programmazione della spesa per investimenti.	Coloro che espletano attività di verifica fabbisogni, accertamenti sul patrimonio disponibile e ogni altra attività propedeutica alla programmazione. Attività di adesione a convenzioni verso Centrali di committenza.	dal 4% al 10%
Coloro che effettuano attività per la verifica preventiva dei progetti.	Coloro che, effettuata la progettazione, la verificano a vari fini, quali: la correttezza e completezza degli elaborati, coerenza con il quadro normativo di riferimento e con la programmazione, se esistente.	dal 4% al 10%
Attività relative alla predisposizione delle procedure di acquisizione	Attività di individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea, predisposizione atti di gara, incluse attività di adesione a Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza qualora sia stabilito un DEC	dal 15% al 40%
Attività di espletamento delle procedure di acquisizione.	Tutte le attività relative all'espletamento delle procedure di acquisizione: dalla spedizione del bando o dell'invito alla individuazione del contraente (aggiudicazione, segretario di commissione).	dal 15% al 40%
Attività nella fase di esecuzione del contratto.	Ogni eventuale attività inerente il controllo inclusa nelle funzioni di direzione dell'esecuzione; verifiche di conformità delle prestazioni; certificazioni sulla regolarità dell'esecuzione (attività di collaudo, configurazione e supporto tecnico informatico).	dal 5% al 10%
Attività relative alla programmazione ed all'istruttoria preliminare alle procedure di gara.	Attività di programmazione e di istruttoria preliminare alle procedure di gara (incluso supporto per disciplinare tecnico di gara, verifica preventiva dei progetti e delle specifiche tecniche di Gara).	Dal 5 al 10%

df

**ART. 10**  
**(ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI)**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguiti in singoli livelli delle prestazioni. Tali termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verifichino condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno;

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza che di seguito si riportano:

- per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati, penalità pari a 2 per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

- ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a 4 per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;

- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e altresì revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.

Non sono computati nel termine di esecuzione lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o per ritardato accredito delle somme da parte dell'azienda "cofinanziatore" dell'opera o lavoro.

Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

5. Nel caso di cui al comma 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 8 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).

**ART. 11**  
**(LIQUIDAZIONE DEL FONDO)**

La liquidazione delle quote dovute ai dipendenti intervenuti ed aventi diritto per "lavori" è effettuata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro. La liquidazione delle quote spettanti al responsabile del procedimento ai suoi collaboratori deve essere effettuata, entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

La liquidazione dell'incentivo per Servizi e Forniture ha luogo all'atto di aggiudicazione della gara d'appalto esecutiva, senza contenzioso pendente e della stipulazione del contratto, trascorso il periodo di stand still, qualora previsto, (o della consegna in via d'urgenza, quando possibile) ed a seguito alla definizione del rapporto contrattuale e regolare emissione dell'ordinativo di fornitura (definizione del contratto in forma digitale areas, pubblicazioni, chiusura pratica in ANAC (CIG ed eventuale controllo dei requisiti).

Il Direttore della U.O.C. precedente è tenuto, sulla base della documentazione prodotta dal responsabile unico del procedimento, ad accertare ed approvare con propria determinazione le

specifiche attività svolte dai dipendenti interessati ed il riparto degli incentivi. In caso di accertamento negativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 comma 5 ultimo periodo.

La liquidazione del compenso è effettuata dal medesimo Direttore che provvede con propria determinazione trasmessa al servizio finanziario per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza ed a seguito di tale accertamento al Direttore UOC GRU per la liquidazione a mezzo cedolino paga, previa verifica del rispetto del limite di cui all'art. 6 comma 2 computato con il principio della "competenza".

## **ART. 12 (DECORRENZE)**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

## **ART. 13 (NORME FINALI E TRANSITORIE)**

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione: nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

In caso di procedure inerenti concessioni o acquisizioni di beni o servizi finanziate dalla Comunità europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo è semplicemente ridotto del 20%, non essendo applicabile a dette procedure di acquisizione il 4° comma dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Gli accantonamenti previsti dall'art. 113 comma 4 verranno utilizzati secondo quanto descritto nel detto articolo dando priorità alla frequentazione di corsi di formazione su tematiche relative agli appalti.

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme.

